



COMITATO REGIONALE ABRUZZO

Via Lanciano s.n.c. -67100 L'Aquila

Tel:086242681 (centralino) - Fax: 086265177

Pronto AIA C11* 3285617139 - Pronto AIA C5* 3519589087

Web abruzzo.lnd.it - Email segreteria.abruzzo@lnd.it - PEC lndabruzzo@pec.it

Stagione Sportiva 2025-2026
Comunicato Ufficiale N.54
del 16 Febbraio 2026
SEZIONI

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L. N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

CONSIGLIO DIRETTIVO

SEGRETERIA

ATTIVITÀ CALCIO A 11

PROGRAMMA GARE CALCIO A 11

ATTIVITÀ CALCIO A 5

PROGRAMMA GARE CALCIO A 5

ATTIVITÀ GIOVANILE L. N.D.

BEACH SOCCER

ESPORT

ATTIVITÀ CALCIO PARALIMPICO E SPERIMENTALE

CORTE SPORTIVA D'APPELLO A LIVELLO TERRITORIALE

ALLEGATI



CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO FEDERALE TERRITORIALE COMPOSTA DAI SIGG.RI: AVV. ANTONELLO CARBONARA (PRESIDENTE); AVV. ALESSANDRO ROSA E DOTT.SSA VIOLA STORNI (COMPONENTI), HA ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 16.2.2026 LE DECISIONI CHE DI SEGUITO SI RIPORTANO.

APPELLO DELLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO VITTORITO AVVERSO LE SQUALIFICHE DEI CALCIATORI MANGIACAVALLO YOURI PER OTTO TURNI EFFETTIVI, DI MARTINO CRISTIAN PER QUATTRO TURNI EFFETTIVI E DI GREGORIO CHRISTIAN PER TRE TURNI EFFETTIVI, INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CASTELVECCHIO BRIGANTI C5/ ATLETICO VITTORITO, DISPUTATA IL 24.1.2026 VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE, SERIE C/2, GIRONE "A" (C.U. n° 49 del 29.1.2026 – C.R.A.).

La società Atletico Vittorito ha impugnato le sanzioni disciplinari adottate dal G.S. nei confronti dei calciatori Youri Mangiacavallo (8 gare), Cristian Di Martino (4 gare) e Christian Di Gregorio (3 gare), chiedendone la riduzione.

Ha dedotto l'appellante, e ribadito in sede di audizione, che il Mangiacavallo aveva protestato contro l'arbitro, ma senza ledere la sua integrità fisica e morale; che il Di Martino aveva rivolto allo stesso arbitro rimostreanze dovute al nervosismo del momento; che anche il Di Gregorio aveva rivolto ingiurie solo per la tensione agonistica mentre il lancio della bottiglietta è rimasto un gesto inutile e insignificante.

Osserva la Corte che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, nella fattispecie il comportamento del Mangiacavallo deve ritenersi una protesta smodata messa in atto nel momento della sua espulsione ma non finalizzata a compiere un atto di violenza, tanto che si è concretizzata in una spinta con il petto contro il petto e la spalla dell'arbitro, senza conseguenze. Dovendo, quindi, rispondere di comportamento gravemente irrispettoso, appare equo ridurre la squalifica a cinque giornate.

Per quanto riguarda la posizione del Di Martino, lo stesso si è reso responsabile di ingiurie nei confronti dell'arbitro ed anche in questo caso la sanzione può essere lievemente ridotta non essendo tale comportamento di particolare gravità.

La sanzione inflitta al Di Gregorio deve essere, invece, confermata siccome congrua ed adeguata al suo comportamento giacché, se non fosse stato fermato da compagni e dirigenti, avrebbe raggiunto l'arbitro dopo l'espulsione con propositi certamente non amichevoli, mentre il lancio di una bottiglietta in campo e le minacce rivolte al direttore di gara negli spogliatoi non fanno che aggravare la sua responsabilità.

P.Q.M.

la Corte d'Appello Sportiva Federale Territoriale della F.I.G.C. – L.N.D.,



DELIBERA

di ridurre la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Youri Mangiacavallo a n. 5 (cinque) giornate e quella inflitta al calciatore Cristian Di Martino a n. 3 (tre) giornate. Conferma, nel resto, la squalifica inflitta al calciatore Christian Di Gregorio e dispone accreditarsi la tassa di reclamo ove addebitata.

I relatori
F.to in originale
Avv. Alessandro Rosa
Dott.ssa Viola Storni

Il Presidente
F.to in originale
Avv. Antonello Carbonara

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO FEDERALE TERRITORIALE COMPOSTA DAI SIGG.RI: AVV. ANTONELLO CARBONARA (PRESIDENTE); AVV. ALESSANDRO ROSA E DOTT.SSA VIOLA STORNI (COMPONENTI), HA ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 16.2.2026 LE DECISIONI CHE DI SEGUITO SI RIPORTANO.

APPELLO DELLA SOCIETÀ A.S.D. SAN SALVO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA CON DIFFIDA DI € 850,00 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PONTEVOMANO/SAN SALVO CALCIO, DISPUTATA IL 24.1.2026 VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA, GIRONE "A" (C.U. n° 49 del 29.1.2026 – C.R.A).

La società San Salvo ha impugnato la sanzione dell'ammenda con diffida di € 850,00 inflitta dal G.S. per avere i propri sostenitori rivolto all'arbitro n. 2 gravi offese connotate da particolare riprovevolezza nel corso di una gara di campionato, deducendo che la responsabilità di tali comportamenti non era da ascrivere a detti sostenitori ma a terzi.

Osserva la Corte che l'appello è inammissibile in quanto privo della sottoscrizione, come richiesto dall'art. 49 C.G.S., da parte di chi è legittimato a proporlo.

P.Q.M.

la Corte d'Appello Sportiva Federale Territoriale della F.I.G.C. – L.N.D.,

DELIBERA

di respingere l'appello e dispone addebitarsi la relativa tassa.

I relatori
F.to in originale
Avv. Alessandro Rosa
Dott.ssa Viola Storni

Il Presidente
F.to in originale
Avv. Antonello Carbonara



C.U. N. 54 del 16.2.2026

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO FEDERALE TERRITORIALE COMPOSTA DAI SIGG.RI: AVV. ANTONELLO CARBONARA (PRESIDENTE); AVV. ALESSANDRO ROSA E DOTT.SSA VIOLA STORNI (COMPONENTI), HA ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 16.2.2026 LE DECISIONI CHE DI SEGUITO SI RIPORTANO.

APPELLO DELLA SOCIETÀ A.S.D. UNITED L'AQUILA AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE GENTILI FEDERICO PER QUATTRO TURNI EFFETTIVI INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA GORIANO SICOLI/ UNITED L'AQUILA, DISPUTATA IL 25.1.2026 VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE "A" (C.U. n° 30 del 29.1.2026 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L'AQUILA).

Con appello ritualmente proposto la società United L'Aquila ha impugnato la sanzione della squalifica per quattro gare inflitta al calciatore Federico Gentili chiedendone la revoca in quanto lo scambio di pugni con un calciatore avversario non sarebbe mai avvenuto.

Osserva la Corte che la sanzione inflitta al Gentili può essere lievemente ridotta ma non sul presupposto dedotto dall'appellante visto che il referto arbitrale, fonte di prova privilegiata, chiaramente ha riferito la circostanza, quanto, invece, perché il pugno non ha causato alcuna conseguenza all'avversario.

P.Q.M.

la Corte d'Appello Sportiva Federale Territoriale della F.I.G.C. – L.N.D.,

DELIBERA

di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Federico Gentili a n. 3 (tre) giornate, disponendo accreditarsi la tassa di reclamo ove addebitata.

I relatori
F.to in originale
Avv. Alessandro Rosa
Dott.ssa Viola Storni

Il Presidente
F.to in originale
Avv. Antonello Carbonara

Pubblicato in L'Aquila ed affisso all'albo del C.R. Abruzzo il 16/2/2026.

**Il Segretario
(Maria Laura Tuzi)**

**Il Presidente
(Concezio Memmo)**

